



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

Via Doccia n. 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO)

*Regolamento comunale
per
la definizione delle annualità
pregresse ai fini della tassa rifiuti
solidi urbani*

Il presente regolamento:

- è stato approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 40 del 30/06/2010, pubblicato all'Albo Pretorio dal 07/07/2010 al 21/07/2010;
- è **entrato in vigore in data 17/07/2010** a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo consiliare n. 40/2010.

Savignano sul Panaro, 26/07/2010.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Cerinara) dot.ssa Francesca



INDICE

| | |
|--|---|
| ARTICOLO 1 | 2 |
| Premessa | 2 |
| ARTICOLO 2 | 2 |
| Ambito di applicazione | 2 |
| ARTICOLO 3 | 2 |
| Limiti di recupero di imposta | 2 |
| ARTICOLO 4 | 2 |
| Procedimento ed obblighi del contribuente | 2 |
| ARTICOLO 5 | 3 |
| Effetti della definizione | 3 |
| ARTICOLO 6 | 3 |
| Locali inutilizzati ed inutilizzabili | 3 |
| ARTICOLO 7 | 3 |
| Norma di chiusura | 3 |



ARTICOLO 1

Premessa

Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 446 del 1997 e dell'articolo 13 della L. 289 del 27 dicembre 2002, ed ha la finalità di disciplinare la definizione delle posizioni tributarie aventi ad oggetto la tassazione ai fini dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

La procedura di definizione si applica a tutte quelle fattispecie che risultano essere tassabili sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni e integrazioni ed in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale relativo all'entrata di cui all'art. 1.

ARTICOLO 3

Limiti di recupero di imposta

Il comune, non procede al recupero del tributo che risulti, annualmente, inferiore a Euro 5,00 per ogni singolo contribuente.

ARTICOLO 4

Procedimento ed obblighi del contribuente

Per poter beneficiare degli effetti di cui all'art. 5 del presente regolamento il contribuente deve presentare all'ufficio tributi del comune, entro e non oltre il 29 ottobre 2010, tutti i dati necessari alla determinazione della tassa dovuta

L'attestazione di quanto sopra dovrà risultare da apposita dichiarazione, corredata con tutti i dati necessari per la definizione di quanto dovuto (ad esempio una planimetria dei locali oggetto della definizione, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, oppure la denuncia di accatastamento in caso di fabbricati non accatastati o la documentazione fotografica ecc.).

A seguito della presentazione integrale della suddetta documentazione, l'ufficio tributi provvederà al calcolo del dovuto per tutte le annualità non prescritte, in base a quanto previsto dalla Legge 296/2006.

L'ufficio tributi provvederà a comunicare gli importi da versare previa convocazione nei locali del comune con la consegna di apposito documento firmato dal funzionario responsabile o, in alternativa, con la spedizione del medesimo documento a mezzo posta raccomandata. In tale ultimo caso la comunicazione si intende effettuata alla data di ricevimento della raccomandata. Entro 20



giorni dalla comunicazione degli importi da versare ai sensi dell'articolo 5 il contribuente è tenuto al pagamento di quanto dovuto con obbligo di presentare la ricevuta di versamento entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data del versamento stesso.

Qualora il contribuente non effettui il pagamento di quanto dovuto ai sensi della definizione entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione o non provveda a consegnare la ricevuta del versamento effettuato al comune entro il termine stabilito decadrà dai benefici di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 5

Effetti della definizione

Il contribuente che abbia adempiuto a tutti gli obblighi di cui all'articolo 4 sarà tenuto al pagamento per le sole annualità d'imposta decorrenti dal 01/01/2005 della sola tassa con l'esclusione di ogni misura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente e degli interessi.

Tale beneficio spetta al contribuente limitatamente alla tassa calcolata sui locali di cui all'articolo 2.

Il comune potrà procedere ad ulteriori accertamenti aventi ad oggetto la materia imponibile denunciata dal contribuente nella misura in cui la situazione accertata sia diversa da quella definita.

Potrà altresì procedere ad accertamento per l'ulteriore e diversa materia imponibile che il contribuente non avrà provveduto a denunciare nell'ambito del procedimento di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 6

Locali inutilizzati ed inutilizzabili

Il comune procede ad un controllo a campione dei locali dichiarati inutilizzati ed inutilizzabili, che devono essere completamente vuoti e privi di mobilio nonché privi di allacciamento alle utenze.

Nel caso in cui da tale controllo emerga una situazione diversa da quella dichiarata il comune procederà in base a quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 7

Norma di chiusura

Qualora il contribuente abbia effettuato delle dichiarazioni o fornito elementi errati per l'identificazione della base imponibile non potrà beneficiare degli effetti di cui all'articolo 5 dovendo l'ufficio tributi procedere all'accertamento delle infedeltà e delle incompletezze con l'ordinaria procedura prevista dalle norme vigenti.



Gli effetti di cui all'articolo 5 si producono esclusivamente in capo al soggetto passivo che definisce, restando al di fuori dell'applicazione dei medesimi benefici gli eventuali soggetti eventualmente chiamati in solido a rispondere dell'obbligazione tributaria.

Per tutti i contribuenti che non abbiano adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal presente regolamento per la definizione delle situazioni e per coloro che non si siano avvalsi alla data del 29 ottobre 2010 della presente procedura, l'ufficio tributi provvederà a notificare avviso di accertamento con l'applicazione della misura sanzionatoria fino al 200% della tassa dovuta per gli accertamenti per omessa dichiarazione e fino al 100% della tassa dovuta per gli avvisi di accertamento in rettifica nonché dei relativi interessi maturati.

Qualora il contribuente non effettui il pagamento di quanto dovuto ai sensi della definizione entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione o non provveda a consegnare la ricevuta del versamento effettuato al comune entro il termine stabilito decadrà dai benefici di cui all'articolo 5.

Resta fatto salvo in capo all'ufficio tributi ed al comune l'obbligo di procedere alla denuncia all'autorità giudiziaria di quei contribuenti che producano dichiarazioni false o mendaci in sede di redazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà eventualmente presentate per la procedura di definizione del tributo.

